



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Decreto Dirigenziale n. 66 del 03/02/2026

- Vista**
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista**
- la legge n. 59 del 15 marzo 1997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto**
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- Visto**
- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto**
- il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- Tenuto conto**
- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dall'art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto**
- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
- Vista**
- la delibera del consiglio di istituto n. 2 del 22/03/2024 con la quale, a norma della lettera a comma 2 dell'art. 45 del Decreto

interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in ossequio ai principi enucleati agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante il Codice dei contratti pubblici , ha stabilito che per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il Dirigente Scolastico nello svolgimento dell'attività negoziale procederà con le modalità previste al comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e applicando la disciplina prevista dallo stesso codice per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto

- in particolare il comma 1 e 2 dell'art. 17, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che dispongono che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

Visto

- in particolare il comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare la lettera b che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto

- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare la lettera d del comma 1 dell'art. 3 che definisce «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei

criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto

- l'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro";

Visto

- l'art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2019) che dispone che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

Visto

- l'art. 1 comma 583 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che

dispone Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

Visto

- l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Vista

- la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

Visto

- l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;

Visto

- in particolare i commi 1, 2,3 e 4 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che:

- 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
- 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
- 4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
- Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- il comunicato del presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che dispone una deroga fino al 30 settembre 2024, nel caso di impossibilità o difficoltà, all'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, previsto dai comma 1 e 3 dell'art. 19 e dal comma 2 dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00;
- il comunicato del presidente dell'ANAC del 28/06/2024 che dispone una proroga fino al 31 dicembre 2024, nel caso di

Visto

Visto

impossibilità o difficoltà, all'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, previsto dai comma 1 e 3 dell'art. 19 e dal comma 2 dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00;

Visto

- il comunicato del presidente dell'ANAC del 18/12/2024, pubblicato il 31 dicembre 2024) che dispone una proroga fino al 30 giugno 2025, nel caso di impossibilità o difficoltà, all'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, previsto dai comma 1 e 3 dell'art. 19 e dal comma 2 dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00;

Visto

- il comunicato del presidente dell'ANAC del 18/06/2025, che dispone una proroga **a tempo indeterminato**, in attesa di diversa disposizione da parte dell'Autorità, nel caso di impossibilità o difficoltà, all'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, previsto dai comma 1 e 3 dell'art. 19 e dal comma 2 dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00;

Constatata

- l'oggettiva difficoltà tecnica e operativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, in relazione alla tipologia dell'affidamento e all'importo dello stesso, come previsto dai comunicati del Presidente ANAC richiamati in epigrafe

Constatato

- Constatato che il macinadosatore per macine coniche San Marco, modello AB023420 (n. inventario 712), la macchina professionale semiautomatica per caffè espresso San Marco, modello SM85-S-2GR, matricola AA017783 (n. inventario 711), la macchina professionale semiautomatica per caffè espresso San Marco, modello New 85/S (n. inventario 639) e la macchina professionale a leva per caffè espresso San Marco, modello Leva 85 S (n. inventario 637), di proprietà dell'Istituzione scolastica e iscritti nell'inventario dei beni mobili, presentano anomalie di funzionamento tali da non consentirne un utilizzo regolare e conforme alle specifiche tecniche del costruttore, con conseguente impossibilità di utilizzo in condizioni di sicurezza e affidabilità, rendendo pertanto necessario un intervento di riparazione specialistica finalizzato al ripristino del corretto

- funzionamento e della piena conformità tecnica delle attrezzature;
- Considerato**
- che le suddette attrezzature risultano essenziali per la realizzazione delle esercitazioni pratiche previste dai percorsi di studio dell'area dell'enogastronomia e dei servizi di sala e vendita, così come programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e deliberati dagli Organi Collegiali
- Considerato**
- altresì che il mancato ripristino del corretto funzionamento delle predette attrezzature comporterebbe un grave pregiudizio alla regolare continuità delle attività laboratoriali, incidendo negativamente sul diritto allo studio degli alunni e sull'efficace attuazione delle programmazioni didattiche
- Dato atto**
- che l'utilizzo di attrezzature non pienamente funzionanti o non conformi alle prescrizioni di sicurezza può determinare rischi per l'incolumità degli studenti e del personale scolastico, nonché profili di responsabilità in capo all'Istituzione scolastica
- Accertato**
- che, in relazione allo stato di conservazione dei beni, al valore residuo degli stessi e alla tipologia di guasto riscontrata, l'intervento di riparazione risulta tecnicamente possibile ed economicamente più conveniente rispetto alla sostituzione integrale delle attrezzature
- Ritenuto**
- pertanto necessario ed urgente procedere all'affidamento di un intervento di riparazione specialistica, comprensivo dell'eventuale fornitura dei ricambi necessari, della verifica funzionale finale e del ripristino delle condizioni di sicurezza e di conformità alle normative vigenti, al fine di garantire la continuità, la regolarità e la sicurezza delle attività didattiche e laboratoriali dell'Istituto
- Accertato**
- che l'affidamento è finalizzato ad assicurare l'attuazione delle attività previste e attribuite dall'ordinamento all'istituto e al raggiungimento di obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'offerta formativa e che è coerente con le esigenze di funzionalità dell'istituto e che soddisfa le necessità di cui sopra
- Preso atto**
- che la spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi di riparazione delle suddette attrezzature, come stimata dall'Area C – Amministrazione e gestione delle risorse umane e contabilità di magazzino, ammonta ad euro 2.000,00 IVA esclusa e che, pertanto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, nonché alla soglia di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 129 del 28/08/2018, come modificata dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 22/03/2024;;

- | | |
|------------------|---|
| Dato atto | <ul style="list-style-type: none"> • che la spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi di riparazione delle suddette attrezzature, come stimata dall'are C – Amministrazione e gestione delle risorse umane e contabilità di magazzino - è inferiore alla soglia (euro 5.000,00) di cui al comunicato del presidente dell'ANAC del 10/01/2024; |
| Visto | <ul style="list-style-type: none"> • il programma annuale per l'anno finanziario 2026 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 24/01/2026 (delibera n. 1) recante una previsione di entrata pari a euro 2.387.236,57 e di spesa pari a euro 1.623.513,10 in termini di competenza e Disponibilità da programmare per euro 763.723,47; |
| Dato atto | <ul style="list-style-type: none"> • che il corrispettivo per il servizio in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2015; |
| Vista | <ul style="list-style-type: none"> • l'assoluta indifferibilità ad effettuare la fornitura; |
| Accertata | <ul style="list-style-type: none"> • l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in ossequio del principio di tempestività; |
| Accertata | <ul style="list-style-type: none"> • che la spesa presunta di cui al presente decreto non eccede lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale (Aggregato A Attività Voce 03 Didattica Sottovoce 01 Funzionamento didattico); |

DECRETA

Art. 1

di dare avvio, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e trascritte, alla procedura finalizzata all'affidamento dell'esecuzione degli interventi di riparazione delle suddette attrezzature, da espletarsi a norma dell'art. 1 comma 583 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii, in via preliminare aderendo alle convenzioni CONSIP, ove esistenti, ed in subordine, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del Decreto interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", mediante affidamento diretto ad un operatore economico, operante nel settore merceologico di riferimento e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, delle licenze per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto, nonché di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Art. 2

di conferire l'incarico di Responsabile Unico del progetto, a norma dell'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a ricoprire l'incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti indicati all'art. 5 dell'allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Art. 3

di istituire, per il procedimento in argomento, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, un ufficio temporaneo di supporto al RUP per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla verifica, supporto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione amministrativa connessa al procedimento in argomento;

Art. 4

di assegnare all'ufficio temporaneo di supporto al RUP la dipendente Sig.ra Sorrentino Gerardina, in servizio presso questo Istituto, che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Art. 5

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, eventualmente dovuta, il relativo impegno di spesa sull'aggregazione A "Attività" Voce 01 Funzionamento amministrativo Sottovoce 01 Funzionamento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 6

di pubblicare il presente decreto, sul sito web dell'istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istruzione scolastica;

Art. 7

Il presente decreto costituisce e determina a contrattare ai sensi del comma 1 dell'art.17 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Art. 9

Avverso il presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche è ammesso ricorso amministrativo per opposizione entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto. Decorso tale termine, la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Aversa 03/02/2026

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nicola Buonocore)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.